

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 282

a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Giacinti

presentata in data 24 aprile 2019

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2001, N. 20
“NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE DELLA REGIONE”

Art. 1

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 20/2001)

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), la parola: "transazioni" è sostituita dalle seguenti: "di transazioni limitatamente alla fattispecie di cui al secondo comma dell'articolo 1965 del codice civile".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 20/2001)

1. La rubrica dell'articolo 16 della l.r. 20/2001 è sostituita dalla seguente: "Attribuzioni dei dirigenti dei servizi".

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 20/2001 dopo le parole: "i contratti" sono inserite le parole: ", comprese le transazioni previste dal primo comma dell'articolo 1965 del codice civile,".

Art. 3

(Modifica all'articolo 16 bis della l.r. 20/2001)

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 16 bis della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente: "I responsabili delle posizioni dirigenziali individuali e di funzione, relativamente alle specifiche competenze, adottano gli atti e stipulano i contratti, comprese le transazioni previste dal primo comma dell'articolo 1965 del codice civile, nonché le convenzioni.".

Art. 4

(Modifiche all'articolo 27 della l.r. 20/2001)

1. Il comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

"2. L'incarico è conferito a dirigenti regionali; può essere, altresì, conferito a soggetti interni o esterni di particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile tra i dirigenti dell'Amministrazione, che siano in possesso di laurea ed abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali.".

2. Al comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 20/2001 le parole: "con riferimento ai requisiti di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "nel ri-

spetto di quanto previsto al comma 2 e con riferimento ai requisiti indicati al comma 2 dell'articolo 28”.

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.